

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1980

Presidenza del Presidente PITTELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1022), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 189, 192

JERVOLINO RUSSO ROSA (DC), relatore alla Commissione . . . . . 189

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1022), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge hanno espresso parere favorevole la 1<sup>a</sup> Commissione e la Giunta degli affari per le Comunità europee.

Prego la senatrice Jervolino Russo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**JERVOLINO RUSSO ROSA,** relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1022 è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione sanità della Camera dei deputati nel luglio scorso dopo una discussione ampia e articolata.

Il provvedimento, concernente il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali

cittadini degli Stati membri della CEE, recepisce due direttive comunitarie: la direttiva n. 452 e la direttiva n. 453.

La direttiva n. 452 concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e le misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

La direttiva n. 453 riguarda il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale. A questo proposito va però, in via preliminare, rilevato che le disposizioni di tale direttiva che riguarda in particolare la formazione dell'infermiere professionale — quella, cioè, che prevede dieci anni di formazione scolastica di base ed una formazione specifica professionale che comprende tre anni di studio o 4.600 ore di insegnamento teorico e pratico — sono già conformi alla vigente normativa nazionale, in quanto con legge 5 novembre 1973, n. 795, si è provveduto a ratificare e rendere esecutivo l'accordo europeo sulla istruzione e formazione degli infermieri, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, e con il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, si sono introdotte le relative modificazioni all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali.

Le direttive di cui ci stiamo occupando si ricollegano, come è evidente, alle scelte di fondo del Trattato di Roma relative alla libera circolazione dei lavoratori e seguono di due anni quelle analoghe adottate nel 1975 per i medici e rese esecutive in Italia con la legge 22 maggio 1978, n. 217.

Ciò premesso, vorrei far presente che l'articolo del disegno di legge in discussione è suddiviso in quattro titoli riguardanti rispettivamente: il diritto di stabilimento, la prestazione dei servizi, l'esercizio della professione di infermiere professionale presso altri Stati membri della Comunità europea da parte di infermieri professionali cittadini italiani, norme transitorie e finali.

Per quanto riguarda il diritto di stabilimento, l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame prevede che ai cittadini degli

Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli elenchi allegati, sia riconosciuto il titolo di infermiere professionale e consentito l'esercizio della relativa attività. Il provvedimento in esame specifica i titoli che l'interessato deve presentare al Ministero della sanità e determina il procedimento che esso deve esperire per essere ammesso ad esercitare la professione. A tal fine è previsto che il Ministro della sanità, valutata la regolarità della posizione dell'interessato, trasmetta la documentazione al Collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione.

L'infermiere cittadino di altri Stati membri della Comunità, ottenuta l'iscrizione all'albo professionale, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani. È inoltre previsto che le disposizioni relative al diritto di stabilimento si applichino anche agli infermieri professionali che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.

Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri è istituito presso il Ministero della sanità un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale. È previsto altresì che il Ministero della sanità promuova, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi per l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. A tal fine è stanziato un onere annuo di 20 milioni, a partire dal 1979, a carico del capitolo n. 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il titolo II del disegno di legge in discussione è invece relativo alla prestazione dei servizi. A tale proposito va rilevato che, mentre il diritto di stabilimento prevede il completo inserimento del soggetto beneficiario nell'ordinamento giuridico dello Stato ospitante, per quanto concerne la prestazione di servizi che comportino un soggiorno temporaneo del beneficiario nel territorio nazionale, pur rimanendo egli residente in altro Stato membro della Comunità, si prevede che gli interessati siano ammessi alla presta-

zione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale (ciò, ripeto, a differenza di quanto avviene per il diritto di stabilimento), presentando tuttavia al Ministero della sanità la documentazione che viene indicata all'articolo 8.

L'intento è quello di facilitare le prestazioni e di snellire gli adempimenti e le procedure. Di conseguenza, in caso di urgenza, è prevista anche la possibilità di presentare la documentazione nei 15 giorni successivi alla effettuazione della prestazione stessa. Anche in relazione alla prestazione dei servizi il cittadino degli altri Stati membri ha gli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani. È prevista anche la procedura da seguire in caso di mancanze o abusi commessi dagli infermieri degli Stati membri.

Il titolo III concerne invece l'esercizio della professione di infermiere professionale presso altri Stati della Comunità europea da parte di infermieri professionali cittadini italiani. In particolare, è previsto l'obbligo delle autorità che hanno rilasciato i certificati esibiti all'estero dall'infermiere professionale italiano di confermarne l'autenticità, nonché quello di fornire, nel più breve tempo possibile e curandone la segretezza, tutte le informazioni richieste dal Paese ospitante, in corrispondenza a quanto previsto nell'articolo 3 del disegno di legge in esame per i cittadini degli altri Paesi della CEE che operano in Italia.

Le norme finali e transitorie disciplinano la materia relativa alla documentazione ed i diritti acquisiti.

Per quanto riguarda la documentazione è previsto, seguendo del resto una prassi consolidata, che sia redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzioni ufficiali.

È regolato infine il caso degli infermieri professionali interessati ad operare sul territorio nazionale i quali siano in possesso di diplomi o altri titoli di infermiere, rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del provvedimento in esame e non risponden-

ti alle esigenze minime di formazione professionale richieste dalla normativa comunitaria. In tal caso è previsto che, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, gli interessati debbano presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione in modo continuativo per un periodo di almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

L'ultimo articolo prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; e ciò in relazione alla necessità di conformarsi al più presto alle direttive CEE. Vi è già un notevole ritardo in quanto queste risalgono al giugno del 1977 e gli Stati membri hanno l'obbligo di conformarsi ad esse entro due anni dalla loro notifica.

L'urgenza di approvare il disegno di legge di recepimento di queste direttive viene posta anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che, con una serie di sentenze, ha stabilito l'immediata e diretta applicazione degli articoli del Trattato di Roma ed, in particolare, dell'articolo 49, facendo da essi discendere, nei casi portati al suo esame, l'abolizione delle restrizioni in materia di « stabilimento » e di « prestazione di servizi ». Quindi, nel caso di mancato intervento legislativo sulla materia specifica, avremmo come conseguenza il riconoscimento del diritto di stabilimento e di prestazione di servizi pur nella completa carenza di norme interne relative alle condizioni e alle modalità per poter concretamente esercitare tale diritto.

Come ha ricordato il Presidente, sono pervenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee; erano stati chiesti anche i pareri della 3<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 7<sup>a</sup> Commissione, ma essendo già trascorsi quindici giorni senza che esse abbiano fatto conoscere il proprio parere, si deve intendere che non hanno reputato di doverne esprimere alcuno.

Ciò premesso, ritengo che il disegno di legge al nostro esame debba al più presto essere approvato. Esso, infatti, adempie ad un obbligo al quale siamo tenuti in base al Trattato di Roma (quello del recepimento nel nostro sistema giuridico delle direttive comunitarie) e porta, in conformità con lo stesso Trattato e con il regolamento CEE n. 1612, alla libera circolazione di questa categoria di lavoratori all'interno della Comunità ed a norme che parificano, sia per il diritto di stabilimento che per la prestazione di servizi, i cittadini dei vari Stati membri.

Ritengo, infine, opportuno ricordare che le norme previste dal disegno di legge in esa-

me ricalcano sostanzialmente il sistema già previsto per i medici ed approvato dal Parlamento con legge 22 maggio 1978, n. 217.

**P R E S I D E N T E .** Propongo, onorevoli senatori, un aggiornamento della discussione del disegno di legge al fine di un ulteriore approfondimento della materia.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*